

D.L. 08/08/2013, n. 91

Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 2013, n. 186.

Capo II

Disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo

## Art. 7 Misure urgenti per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore (45) In vigore dal 17 dicembre 2023

- 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2.000.000 di euro nei tre anni d'imposta. (51) (48)
- [2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime, seconde o terze, a esclusione delle demo autoprodotte, di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d'imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito. (49) (50) (52) ]
- 3. Per accedere al credito d'imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l'obbligo di spendere un importo corrispondente all'ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. (48)
- [4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Esse, inoltre, non devono essere controllate, da parte di un editore di servizi media audiovisivi. (54) (55) (53)
- 5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli* 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. (48)
- 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (46) (48) (56)
- 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell'*articolo 15*.
- 8. I commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

- 8-bis. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 68, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";
- b) all'articolo 69, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.";
- c) all'articolo 71, dopo la parola: "licenze" sono inserite le seguenti: "e le segnalazioni certificate di inizio attività". (47)
- (45) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112* e, successivamente, dall'*art. 80, comma 6-bis, lett. c), D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*.
- (46) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.
- (47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.
- (48) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.
- (49) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e, successivamente, dall'art. 5, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.
- (50) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.
- (51) Comma modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 e dall'art. 80, comma 6-bis, lett. a), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126. Successivamente, il presente comma è stato modificato dall'art. 5, comma 4-bis, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 4-ter del medesimo D.L. n. 137/2020. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 23, comma 1-quinquies, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 23, comma 1-sexies, del medesimo D.L. n. 50/2022. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 13-bis, comma 2 del medesimo D.L. n. 145/2023.
- (52) Comma abrogato dall'art. 80, comma 6-bis, lett. b), D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.
- (53) Comma abrogato dall'art. 5, comma 4-bis, lett. b), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 5, comma 4-ter del medesimo D.L. n. 137/2020.
- (54) Comma così modificato dalla legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112.
- (55) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 5, comma 3, L. 22 novembre 2017, n. 175.
- (56) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 2 dicembre 2014 e il D.M. 13 agosto 2021.

Copyright 2023 Wolters Klewer Italia Srl - Tutti i diritti riservati